

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **03/A/150129**
San Fior, 29/01/2015

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Certificazione Unica "CU 2015" dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.**

PREMESSE

L'art. 1 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175¹ prevede che, "a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i **dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ... **la dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata".

Al fine di ben comprendere quanto si andrà ad esporre nel prosieguo, va ricordato preliminarmente come i "**sostituti d'imposta**" (cioè i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte) che corrispondano compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte siano già da tempo obbligati a rilasciare ai rispettivi percipienti (dipendenti, collaboratori, professionisti, ecc...) **un'apposita certificazione unica** (trattasi, per l'appunto, delle **certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**), anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), attestante, tra l'altro, l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questa **certificazione unica**, tradizionalmente nota come "**CUD**" nel caso dei dipendenti, similmente alla certificazione rilasciata a tutti gli altri soggetti percettori di somme assoggettate a ritenuta, **dovrebbe** essere rilasciata in **forma cartacea** entro il termine del **28 febbraio** di ogni anno. Il condizionale è d'obbligo perché, in realtà, la certificazione veniva spesso rilasciata anche diverso tempo dopo, essendo sufficiente che il percipiente ne potesse disporre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

IL NUOVO OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE UNICA DA SPEDIRE TELEMATICAMENTE ENTRO IL 9 MARZO 2015

Ora, per effetto dell'art. 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, al fine di reperire i dati per la predisposizione della "**dichiarazione precompilata**", le predette certificazioni dovranno (anche) essere

¹ Intitolato, con grande senso delle *humor*, "**Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata**".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

“trasmesse in via telematica all'Agenda delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti”². Pertanto, il primo appuntamento con la trasmissione telematica delle certificazioni è in scadenza il prossimo **9 marzo 2015** (cadendo il giorno 7 di sabato).



Per non sottovalutare la portata della norma è opportuno sottolineare come la “certificazione unica” debba essere elaborata e trasmessa telematicamente anche nei casi che seguono:

- indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, **premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** ed in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici (devono essere ricomprese nella certificazione **anche le somme fino a euro 7.500,00 che non concorrono a formare il reddito**);
- compensi corrisposti a soggetti che hanno optato per il **regime delle nuove iniziative** di cui all'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. “**forfettino**”), ancorché non assoggettati a ritenuta d'acconto;
- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (c.d. regime dei “**nuovi minimi**”);
- corrispettivi erogati dai **condomini** per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

LE SANZIONI

Lo stesso art. 2 decr. cit. stabilisce che “**per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo”.

La predetta **deroga** comporta che, **in materia di comunicazione unica**, non si applicano le più favorevoli disposizioni sul “**concorso di violazioni e continuazione**”; conseguentemente, in presenza di reiterate violazioni non si applica una sola sanzione, seppure maggiorata rispetto a quella di base, **ma sono irrogabili tante sanzioni di cento euro ciascuna** quante sono le **certificazioni omesse, tardive o errate**, salvo che la correzione non sia effettuata entro i cinque giorni successivi.

² Restano immutati i previgenti obblighi dei sostituti d'imposta di consegnare le certificazioni cartacee ai percettori (entro il 28 febbraio) e di inviare telematicamente il modello 770 entro il mese di luglio.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Non bastasse, nel corso del convegno "Telefisco2015", l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del ravvedimento operoso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le altre disposizioni del DLgs n. 175/2014 dettano le regole base³ che sovrintendono alla messa a disposizione al contribuente della **dichiarazione precompilata** (essenzialmente il mod. 730), alla modifica del modello proposto, alla presentazione della dichiarazione integrata e modificata entro il 31 maggio, alla previsione della responsabilità per il professionista che concede il visto⁴; tali temi costituiranno oggetto di una successiva circolare informativa dello Studio.



Per quanto sopra esposto, tenuto conto che i tempi concessi per la predisposizione delle "CU 2015" e per la loro successiva **spedizione telematica** risultano assolutamente **insufficienti ed incompatibili** con i normali tempi di lavorazione (*dei quali il legislatore, abituato a chiedere ai professionisti contabili ed i contribuenti adempimenti su adempimenti, non sembra essere minimamente consapevole*), **invitiamo** caldamente tutti i nostri assistiti a farci pervenire **con la massima urgenza**, qualora non lo avessero già fatto prima d'ora:

- copia delle fatture/parcelle/note/ricevute, ecc... assoggettate a ritenuta, emesse da professionisti, lavoratori autonomi occasionali, agenti e intermediari, ecc...;
- copia della documentazione attestante la data di pagamento dei compensi, provvigioni, ecc... e di versamento delle rispettive ritenute.

Lo Studio, sulla base della documentazione ricevuta, elaborerà le "Certificazioni telematiche" che, prima della trasmissione telematica, renderà disponibili ai rispettivi sostituti d'imposta, ai quali sarà richiesto di verificarne attentamente il contenuto e di confermarlo, al fine della delimitazione delle responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.
GiAn

³ Si è attualmente ancora in attesa dell'emanazione delle annunciate disposizioni attuative.

⁴ Il professionista rischia di pagare una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.